CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003940 - 22/03/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO/cr

Roma, 22 MAR. 2016

Spett. le
Consiglio di Disciplina dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cuneo
Corso Nizza, n. 36
12100 Cuneo

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 77/2016 – Rimborso forfettario delle spese del procedimento disciplinare – procedura semplificata

Con riferimento al Vostro quesito del 29.02.2016 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 3111 del 02.03.2016), con cui si domandano chiarimenti relativi all'applicazione dell'art. 6, comma 5, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito, si precisa preliminarmente che il rimborso forfettario costituisce una facoltà e non un obbligo e può essere disposto se e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine.

Si rappresenta altresì che tale norma è applicabile esclusivamente ai procedimenti disciplinari aperti dopo il 01.06.2015, ovvero successivamente all'entrata in vigore del Regolamento *de quo*.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349